Ruolo General	e n. 5089/2018		
	A STATE OF THE STA		
	A state of the sta		
	REPUBBLICA I	TALIANA	
	IN NOME DEL POP	OLO ITALIANO	
	CORTE DI APPELI	O DI NAPOLI	
	NONA SEZIO	NE CIVILE	
riunita in came	ra di consiglio nelle perso	ne dei magistrati:	
dr. Eugenio	o Forgillo	Presidente	
dr.ssa Natalia	Ceccarelli	Consigliere	
dr. Giulian	o Tartaglione	Consigliere rel./est.	
ha pronunciato	la seguente		
	SENTE	NZA	
nella causa civi	le in grado di appello isc	ritta al n. 5089/2018 R.G.A.C., pos	а
in decisione all'	'udienza collegiale del 21	.6.2022, con concessione dei termi	ni
fino al 21.9.20	022 per il deposito del	le comparse conclusionali e fin	О
all'11.10.2022 po	er il deposito delle memo	rie di replica, e vertente	
	TRA		
BANCO DI N	NAPOLI s.p.a., in perso	ona del legale rappresentante p	ro
tempore, con se	ede in Napoli alla]
elettivamente d	lomiciliata in Napoli alla		
studio dell'avv	vocato	che	a
rappresenta e d	difende in virtù di proc	ıra rilasciata su foglio separato e	d
allegato all'atto	di appello;		

2	
APPELLANTE	
Е	
tutti	
elettivamente domiciliati in presso lo studio	
dell'avvocato che li rappresenta e	
difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla	
comparsa di costituzione e risposta;	
APPELLATI	
<u>Conclusioni</u> : come da verbali ed atti di causa	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI	
§ 1. Con decreto ingiuntivo n. 92/2013 del 3.1.2013 il Tribunale di	
Napoli condannava	
al pagamento, in favore del Banco di Napoli s.p.a.,	
della complessiva somma di € 338.016,48, oltre interessi e spese della	
procedura, in relazione ai, concessi	
rispettivamente il 27.10.2010 ed il 4.6.2008.	
Nel dettaglio, l'istante creditrice asseriva che il credito si costituiva	
di:	
- € 324.320,69 di cui € 102.435,61 per rate impagate ed € 221.885,08	
per residuo debito a scadere del finanziamento n. 51558242 per	
complessivi € 300.000,00 concesso il 27.10.2010 per la durata di 84	

mesi; l'importo erogato, al netto delle imposte sostitutive e spese	
di istruttoria, pari ad € 297.000,00 veniva accreditato sul conto	
corrente n in data 27.10.2010, ed era assistito da	
garanzia fideiussoria rilasciata in data 27.10.2010 da	
per € 300.000,00;	
- € 13.695,79 per rate insolute ed impagate del finanziamento n.	
60277229 per complessivi € 50.000,00 concesso il 4.6.2008 e	
prevedente il rimborso in 36 mesi; l'importo erogato, al netto	
delle imposte sostitutive e spese di istruttoria, pari ad €	
49.675,00, veniva accreditato sul conto corrente n in	
data 4.6.2008 ed era assistito da garanzie fideiussorie rilasciate	
fino alla concorrenza di € 445.000,00 da	
proponevano opposizione avverso il detto decreto deducendo che tra	
il Banco di Napoli s.p.a. e la s.r.l. (debitrice principale) erano	
intercorsi rapporti bancari viziati da plurimi profili di nullità e connotati da	
interessi usurari, anatocismo, applicazione di cms illegittime e valute fittizie	
non concordate; chiedevano, dunque, la restituzione delle somme	
indebitamente percepite dalla Banca, giacché non dovute e concludevano, in	
ultimo, per la revoca del decreto opposto.	
Si costituiva il Banco di Napoli s.p.a. eccependo, preliminarmente, la	
prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito, nonché	
l'inammissibilità delle domande proposte dai fideiussori e, nel merito,	

l'infondatezza della domanda per assenza di interessi usurari e per la	
legittima capitalizzazione.	
Espletata la ctu contabile, con sentenza n. 5438/2018 pubblicata in	
data 1.6.2018 il Tribunale di Napoli così decideva:	
accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;	
condanna	
al pagamento in solido, in favore del Banco di Napoli spa,	
della somma di € 13.695,79, oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art.	
7 del contratto n. 60277229 del 4.6.2008;	
condanna e	
al pagamento in solido, in favore del Banco di Napoli spa,	
delle spese di lite liquidate in € 4.800,00 per compensi oltre accessori di	
legge ex DM 55/2014;	
pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta.	
Per quanto qui rilevi, il Tribunale partenopeo ha distinto i due	
finanziamenti di cui è causa per cui, <u>in relazione a quello recante n.</u>	
515558242, ha qualificato i contratti di garanzia stipulati dagli opponenti	
quali fideiussioni, attenendosi all'interpretazione letterale del testo dei	
negozi, nonché valutando l'assenza della rinuncia alla proposizione delle	
eccezioni relative al rapporto garantito (ex art. 7 del negozio de quo); altresì,	
ha ravvisato il collegamento negoziale esistente tra il finanziamento ed il	
conto corrente, qualificando il primo come mutuo di scopo; ha ritenuto	
inadempiente la banca che avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza e	
l'ammontare del saldo passivo del conto corrente a copertura del quale era	
stato concesso il mutuo ed ha condiviso le conclusione del ctu in relazione	

alla inesistenza delle passività da ripianare col suddetto finanziamento.	
In relazione al finanziamento n. 60277229, il Giudice di prime cure	
ha condannato i fideiussori alla restituzione del capitale e degli interessi	
nella misura di € 13.695,79, ritenendo indipendenti le vicende del mutuo in	
esame da quelle del conto corrente, non essendo il finanziamento	
esplicitamente collegato alla copertura delle passività del conto.	
§ 2. Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente	
notificato a controparti a mezzo p.e.c. il 16.10.2018 , il <i>Banco di Napoli s.p.a</i> .	
proponeva appello avverso la detta sentenza. Argomentando motivi a	
sostegno del gravame, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:	
a) In accoglimento del presente atto di appello revocare e riformare la	
sentenza n. 5438/2018 emessa in data 1 giugno 2018, pubblicata in pari	
data e notificata a mezzo pec in data 18 settembre 2018 e per l'effetto voglia	
concludere per l'integrale rigetto della spiegata opposizione, con	
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero con condanna	
degli opponenti al pagamento delle diverse somme accertande in giudizio,	
anche all'esito di una diversa consulenza tecnica da disporsi anche in questa	
fase del procedimento;	
b) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del	
doppio	
grado di giudizio.	
Con comparsa depositata il 7.2.2019 si costituivano	
contestando	
l'avverso gravame e, nel merito, deducendone l'infondatezza in fatto e in	
7	
diritto. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni:	

- rigettare le domande tutte proposte nel presente procedimento	
nell'interesse del Banco di Napoli S.p.A., in quanto le medesime sono	
improponibili, improcedibili, inammissibili, illegittime, nulle e comunque	
infondate in fatto ed in diritto, confermare per l'effetto l'impugnata	
sentenza, se del caso sulla base delle eccezioni e domande già proposte da	
questa difesa in primo grado e rimaste assorbite nella sentenza impugnata;	
- condannare l'appellante al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese	
e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario	
spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dello	
scrivente Avvocato il quale si dichiara antistatario.	
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato cartaceo, all'udienza	
del 21.6.2022 , celebrata nelle modalità previste dall'articolo 221 comma 2 l.	
77/2020 (trattazione scritta), sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa	
veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini fino al 21.9.2022	
per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 11.10.2022 per il	
deposito delle memorie di replica.	
CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA	
DECISIONE	
§ 3. L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché	
contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo	
grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata	
dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui <i>gli artt.</i> 342 <i>e</i>	
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134	
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di	
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contesta ti	

della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e va, pertanto, rigettato.

§ 4. Con il **primo motivo** di appello il *Banco di Napoli s.p.a.* si duole della *nullità della decisione per violazione dell'articolo* **101** *comma* **2** *c.p.c.* (pag. 9 del gravame).

L'appellante, in particolare, lamenta, in relazione alla nullità del mutuo in esame per difetto di causa concreta, che la mancata segnalazione da parte del Giudice di una questione rilevata d'ufficio che comporta nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché non permette di esercitare il contraddittorio (pag. 10 dell'appello).

Così, sostiene che qualora la questione fosse stata sottoposta alla banca quest'ultima...avrebbe potuto argomentare sulla presunta nullità e sulla effettiva mancanza di causa del contratto del finanziamento...nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di nullità del contratto di mutuo (pagg. 10 e 11 del gravame).

Il motivo è infondato.

Il Tribunale partenopeo ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa concreta, vizio derivante dal ricalcolo eseguito dal ctu sulla base del quale è emerso che al momento dell'erogazione del mutuo il conto corrente aveva un saldo attivo tale che il finanziamento n. 51558242 è stato

erogato per ripianare passività inesistenti (pag. 4 della sente	nza).
---	-------

Va rilevato, invero, che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

hanno eccepito la nullità per difetto di causa concreta dei contratti di cui è causa in ragione della inesistente funzione di finanziamento da questi realizzata (v. pagg. 2 e 3 nonché punto 3 delle conclusioni dell'opposizione a decreto ingiuntivo).

Ne discende la rituale pronuncia di nullità del Tribunale partenopeo, non violativa del disposto di cui all'articolo 101 comma 2 c.p.c..

§ 5. Con il **secondo motivo** di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per non aver erroneamente qualificato i contratti di garanzia sottoscritti dagli opponenti quali fideiussioni, e chiede l'esatta qualificazione giuridica: contratti autonomi di garanzia, con conseguente declaratoria di inammissibilità della spiegata opposizione (pag. 11 dell'appello).

Sostiene il *Banco di Napoli s.p.a.* che una valutazione completa ed esaustiva delle clausole contrattuali depone incontrovertibilmente nel senso della qualificazione delle garanzie sottoscritte quali contratti autonomi di garanzia (pagg. 11 e 12 del gravame).

In particolare, la sussistenza delle clausole "a semplice richiesta" e "senza eccezione" non dovrebbe lasciare ulteriori margini per una diversa valutazione e qualificazione da parte del Giudice (pag. 13 dell'appello).

Il motivo è infondato.

Il Tribunale di Napoli ha interpretato i negozi, nei quali espressamente si parla di "fideiussioni" e non già di garanzia, ed ha rilevato che in entrambi i

negozi manca uno degli elementi essenziali che caratterizza il contratto autonomo, ossia la rinuncia alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito (pag. 2 della sentenza).

Quanto al <u>primo profilo</u>, relativo alla valutazione dei contratti di cui è causa va condivisa la qualificazione operata dal Tribunale partenopeo dacché, pur andando oltre il dato letterale, l'art. 7 delle fideiussioni *de quibus* prevede esclusivamente l'obbligo di pagare alla banca su semplice richiesta scritta: la locuzione "immediatamente", prevista nel contratto, non è equiparabile alla diversa clausola "senza eccezione" richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualificazione del negozio come contratto di garanzia, nella specie mancante.

Difatti, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante): invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass S.U. sent. n. 3947/2010).

In più, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (così, Cass. S.U. succitata).

Ebbene l'art. 7 del negozio fideiussorio de quo si limita a prevedere che il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta (pag. 2), prevedendo una mera clausola di "pagamento a prima richiesta", senza rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia.

La tesi sostenuta dall'istituto appellante trova un isolato seguito nella giurisprudenza di merito (sent. Trib. Napoli n. 6406/2022); di contro, la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" (non assistita anche dalla clausola "senza eccezioni") non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" potendo tali espressioni riferirsi...a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (v. Corte di Appello Venezia sent. n. 1834/2022).

Il <u>secondo profilo</u>, relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, deve ritenersi assorbito nel rigetto del primo.

§ 6. Con il **terzo motivo** di appello il *Banco di Napoli s.p.a.* censura la

decisione per l'erronea qualifica del contratto di mutuo quale mutuo di scopo e l'erronea valutazione del presunto ed indimostrato collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e contratto di conto corrente, nonché la correlata violazione dell'art. 2697 in materia di riparto onere prova (pag. 14 del gravame).

Rappresenta l'appellante che il contratto di finanziamento n. 51558242 sottoscritto in data 27.10.2010 viene qualificato dal Tribunale partenopeo quale mutuo di scopo sulla base della mera indicazione nell'atto della seguente dicitura: il presente finanziamento è finalizzato a consolidamento passività (pagg. 14 e 15 dell'appello).

Tale dicitura, asserisce il Banco di Napoli s.p.a., non è riferibile necessariamente ed incontrovertibilmente alle passività del rapporto di conto corrente acceso con la banca...ma è da ritenere il finanziamento finalizzato alla generalità delle posizioni debitorie della società e depone in tal senso anche la circostanza che nel caso di specie non è stato acceso dalla banca un finanziamento garantito da ipoteca, implicante come tale la trasformazione di un credito chirografario in credito ipotecario con conseguente indubbio vantaggio per la banca ma un mero finanziamento chirografario (pag. 16 del gravame).

Aggiunge, altresì, che anche a voler considerare il contratto di mutuo quale mutuo di scopo, la banca ha fornito la prova incontrovertibile del proprio diritto di credito con la produzione in giudizio dell'estratto di conto corrente attestante la erogazione del mutuo e la conseguente incidenza sulla esposizione passiva del conto (sempre a pag. 16).

Il motivo è infondato.

Il Tribunale di Napoli ha ravvisato l'esplicito collegamento negoziale

esistente tra il mutuo del 2010 ed il conto corrente tale che le vicende dell'uno rispetto all'altro risultano connesse: laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi...tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo (pag. 3 della sentenza).

In più, il Giudice di prime cure ha osservato che la banca opposta, per giustificare l'erogazione del mutuo del 2010, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza e l'ammontare del saldo passivo del conto corrente a copertura del quale era stato concesso il mutuo. Quale attrice in senso sostanziale, l'opposta avrebbe dovuto esibire il contratto relativo al conto, con le relative condizioni negoziali, e gli estratti integrali del conto, quanto meno dall'apertura del rapporto fino al momento dell'erogazione del finanziamento. In tal modo avrebbe potuto dimostrare che il finanziamento del 2010 era stato erogato legittimamente per coprire le passività del c/c (a pag. 4) e non ha ritenuto fornita la prova.

La motivazione deve essere condivisa.

In tema di collegamento funzionale tra contratto di mutuo e contratto di conto corrente va rimarcata la recente pronuncia del giudice di nomofilachia: l'accertamento del giudice di merito, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità... affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro,

nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass. ord. n. 9475/2022).

Nella specie, risulta il collegamento tra il rapporto di conto corrente ed il contratto di mutuo al fine di una loro valutazione unitaria, ricorrendo sia il requisito oggettivo, consistente nel nesso teleologico degli atti, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento delle parti contrattuali, risultando esplicitamente riconosciuto dal *Banco di Napoli s.p.a.* che l'erogazione del finanziamento n. 51558242/2010 sia stata finalizzata alla copertura delle passività del conto corrente intestato alla

Da qui, la qualificazione della fattispecie negoziale come mutuo di scopo ed il relativo, nonché unitario, regime di regolamentazione.

s.r.l..

In ultimo, relativamente al <u>terzo profilo</u> sull'onere probatorio vertente in capo all'odierno appellante, vanno condivise le affermazioni del giudice di primo grado circa la necessità, in capo alla banca istante, di provare l'esistenza e l'ammontare del saldo passivo del conto corrente a copertura del quale era stato concesso il mutuo.

§ 7. Con il quarto motivo l'appellante si duole della mancata valutazione e mancato pronunciamento sulla specifica eccezione di prescrizione e della mancata ed errata valutazione della relativa ipotesi di ricalcolo effettuata dal consulente tecnico (pag. 19 del gravame).

Il Banco di Napoli s.p.a. afferma che l'eccezione di prescrizione è assolutamente fondata e il Tribunale ne avrebbe dovuto in ogni caso tenere conto, anche ai fini della corretta individuazione dell'ipotesi di rielaborazione formulata dal consulente tecnico di ufficio (sempre pag. 19).

Il motivo è infondato.

Va rilevato, infatti, che in relazione al finanziamento n. 60277229/2008, il Giudice di prime cure ha tenuto conto della ipotesi contabile elaborata dal ctu comprensiva dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca tale che dalla terza ipotesi di calcolo elaborata dal ctu (ritenuta la più corretta in quanto tiene in considerazione la prescrizione delle rimesse solutorie extra fido) il conto ordinario in passivo per € 64.030,31 anche a seguito del ricalcolo operato secondo i criteri sopra illustrati (pag. 5 della sentenza).

§ 8. Con il **quinto (ed ultimo) motivo** di appello il *Banco di Napoli* s.p.a. censura la decisione non avendo il Giudice di prime cure correttamente valutato le risultanze probatorie relativamente al deposito del contratto di conto corrente e per non aver tenuto in alcuna considerazione le eccezioni sollevate dall'istituto di credito con riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale (pag. 21 del gravame).

L'appellante asserisce di aver depositato con la memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. la copia convenzione contrattuale del 28.09.2007; copia accettazione di riepilogo affidamenti del 28.09.2007; copia accettazione di concessione di nuovi affidamenti e modifica di affidamenti o di garanzie del 4 maggio 2006; copia lettera accettazione di modifica di affidamenti o di garanzie del 3 maggio 2006; copia lettera di accettazione di concessione di nuovi affidamenti e modifica di affidamenti o di garanzie del 6 dicembre 2005 (pag. 22 dell'appello) ed insiste assumendo che tali documenti contrattuali e in specie la convenzione del 2007 contengono le previsioni di cui al rapporto e di tanto bisognava tenere conto ai fini di una corretta valutazione degli elementi di causa (sempre a pag. 22). Il motivo è infondato. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che agli atti manca il contratto di conto corrente, motivo per il quale dal saldo contabile vanno escluse tutte quelle voci che richiedono una pattuizione scritta (pag. 4 della sentenza). La motivazione non è superata dalle argomentazioni svolte con il motivo in esame. Invero, la documentazione prodotta dalla Banca in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, per la gran parte relativa ai contratti di fideiussione ed alle garanzie, non costituisce adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, essendo lacunosa in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente e del relativo estratto conto (con l'indicazione del saldo dello stesso). Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato. § 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile ratione temporis alla fattispecie ex art. 6), negli importi minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00), in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. n. 10206/2021), con attribuzione all'avvocato), dichiaratosi antistatario. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13

16	
comma 1quater T.U. n. 115/2002.	
P.Q.M.	
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente	
pronunciando sull'appello proposto dal <i>Banco di Napoli s.p.a.</i> nei confronti di	
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5438/2018 pubblicata	
l'1.6.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così	
provvede:	
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;	
2) Condanna il <i>Banco di Napoli s.p.a.</i> , in persona del legale	
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di	
in	
solido, delle spese di lite del presente grado che liquida in	
complessivi €per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute,	
oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi,	
con attribuzione all'avvocato , dichiaratosi	
antistatario;	
3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13	
comma 1 <i>quater</i> T.U. n. 115/2002.	
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022	
IL CONSIGLIERE EST.	
Dott. Giuliano Tartaglione IL PRESIDENTE	
Dott. Eugenio Forgillo	